

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018

ANNO 2022

Il presente verbale verrà sottoscritto a distanza e pertanto l'accordo acquisisce efficacia nel giorno e nell'ora della sottoscrizione da parte del Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica quale ultimo firmatario.

Segue confronto tra le parti:

Delegazione di parte pubblica

- Presidente dott.ssa Maria Concetta Monetti.

(con deliberazione n. 38 del 23.06.2020 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica ai fini delle relazioni sindacali individuando quale Presidente il Segretario Comunale)

Delegazione di parte sindacale

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:

- Massimo Bevilacqua (FP CISL)
- Luca Lugnan (FP CISL)
- Alessandro Crizman (FP CGIL)

Al termine del confronto viene sottoscritto il presente accordo stralcio:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.
3. In caso di modifiche dell'assetto istituzionale le parti si riuniscono al fine di definire le eventuali modifiche del presente contratto.

Art. 2 Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno validità per l'anno 2022 salvo diverse decorrenze espressamente indicate.
2. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento ai vigenti CCRL. Le disposizioni contenute in precedenti CCDI, per le sole materie non disciplinate dal presente Contratto, conservano la propria efficacia.

3. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo (art 39 c. 6 CCRL 2018).
4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.
5. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

Art. 3

Tempi e procedure per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo

1. La sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo avviene per la delegazione di parte pubblica con la firma apposta dal Presidente, mentre per la parte sindacale firmano la RSU (sempre come soggetto unico ed unitario) ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCRL.
2. L'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, è trasmessa al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto dall'ordinamento dell'ente), entro 5 giorni dalla stipulazione.
3. L'Organo di controllo fornisce un parere motivato sul testo negoziale. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'Organo Politico dell'Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. In caso di parere negativo dell'Organo di controllo il Presidente convoca entro il termine di 5 giorni dalla ricezione del rilievo la delegazione trattante al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo.
5. Il testo della eventuale nuova ipotesi contrattuale dovrà essere sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria.
6. Tutta la procedura deve comunque concludersi entro 25 giorni, salvo nel caso di rilievi da parte dell'Organo di controllo il cui termine è fissato in 45 giorni.
7. Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all'Ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 4

Quantificazione delle risorse decentrate

1. Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 15/10/2018.
2. La quantificazione del Fondo del Comune di Dolegna del Collio per l'anno 2022, costituito con determinazione n.00 del 00.00.2022 (con certificazione in data 00.00.2022 da parte del Revisore dei Conti) suddivisa tra parte stabile (Euro 7.912,00) e parte variabile (Euro 2.930,00) ammonta a complessivi Euro 10.842,00.
3. Con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 22 della L.R. n. 18/2015 come modificato con L.R. n. 20/6.11.2020 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020, tra le diverse norme nazionale in materia di contenimento della spesa di personale e di reclutamento, anche l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/25.05.2017 sui limiti di salario accessorio, non trova più applicazione in ambito regionale.
4. Le risorse che residuano a fine anno, confluiscono nell'anno successivo incrementando l'ammontare delle risorse variabili.

Art. 5
Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie, nella massima misura possibile.
2. Per l'anno 2022 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di Euro 7.912,00, di cui una parte vengono utilizzate per la copertura di progressioni già attribuite che hanno un valore stimato per l'anno 2022 pari a Euro 4.817,92 salvo economie derivanti da cessazioni avvenute in corso d'anno.
3. Il valore delle progressioni già attribuite è coperto interamente dalle risorse stabili del Fondo ex art. 32, comma 1 e le risorse stabili ancora disponibili per l'anno 2022 sono pari a Euro 3.094,08 (importo esattamente quantificabile a consuntivo);
4. Le risorse stabili che residuano pari ad Euro 3.094,08 sono destinate ad incentivare la parte variabile e utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste al medesimo fine dal successivo articolo 6.

Art. 6
Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art.32 del CCRL 15/10/2018 pari ad Euro 2.930,00, sommate alla quota residua della parte stabile pari ad Euro 3.094,08 sono utilizzate per la remunerazione della produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi.
2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.
3. Le parti concordano che qualora la quantificazione delle risorse di parte variabile (allo stata fatta tenendo conto dell'indicazione regionale di cui alla Pec 24287/2021 dd. 01/10/2021) della D.C. Autonomie locali scritta nelle more della contrattazione collettiva di Comparto attualmente in corso) venisse rideterminata in seguito alla sottoscrizione del CCRL 2019-2021 con espressa applicazione retroattiva al fondo 2022, verranno stanziati le eventuali ulteriori somme necessarie e destinate alla produttività secondo il presente accordo e le minori somme già liquidate saranno considerate in acconto.

Art. 7
Indennità

1. L'importo annuo destinato alla corresponsione delle indennità, nelle more della contrattazione collettiva di Comparto attualmente in corso ed in attesa del rinnovo del CCRL 2019-2021, non può essere superiore a quello complessivamente stanziato nell'anno 2016 con facoltà di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.
2. Si prende atto che nell'anno 2016 non sono stati stanziati importi per indennità accessorie.

Art. 8
Incentivi derivanti da specifiche norme di legge

1. L'Ente, in attuazione di diverse norme di legge, con appositi regolamenti da contrattare con le parti sindacali può incentivare il personale coinvolto nel raggiungimento di diversi obiettivi.
2. Il regolamento per gli incentivi funzioni tecniche per progettazione, servizi e forniture è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 20.10.2020.

Art. 9
Disapplicazioni

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi precedenti ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente atto.

Art. 10
Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro la cui applicazione è cogente e vincolante e ai precedenti CCDI per le parti che non disapplicare e/o sostituite.
2. Copia del presente CCDI viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio a cura e spese dell'Ente.

Per la parte datoriale

Per la parte sindacale